

**SERVIZIO LEGISLATIVO**  
**Luglio – Agosto – Settembre – Ottobre 2010**

**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

**Sicurezza stradale**

**Legge 29 luglio n.120**

*“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”*

*Materia:diritto della circolazione stradale e sicurezza stradale*

*G. U. n. 175 del 29 luglio 2010. Supplemento ordinario*

La riforma introduce numerose sanzioni specifiche rivolte ai guidatori con poca esperienza. Si va dall'esame di pratica anche per guidare motorini e “minicar” ai limiti di potenza delle vetture guidabili nel primo anno di patente. Si aggravano le sanzioni in molti casi quando soprattutto il trasgressore è un giovane. Fino a prevedere una sanzione inedita e “pedagogica”,lo slittamento dell'età per prendere la patente quando un minore viene colto a bere. Per prendere la patente obbligatorio il certificato di non abuso di alcol e di non uso di droga.Un punto premio all'anno per i primi tre anni di patente, se non si viene colti a commettere Infrazioni da decurtazione di punti.

**Giustizia**

**Legge 13 agosto 2010 n. 136**

Piano straordinario contro la mafia

Programmazione e piano contro mafia e camorra ,criminalità organizzata

*G. U. n.196 del 23 agosto 2010-10-21*

**Dislessia**

**Legge 8 ottobre 2010 n. 170**

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico

Materia. Studenti,corsi scolastici di recupero e di sostegno

**Proposte**

*G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010*

**Genitori**

**Asili nido domestici**

Agevolazioni fiscali per introdurre in Italia il sistema degli Asili nido domestici,partendo dall'esperienza tedesca e altoatesina

**Approfondimenti**

Il senatore altoatesino Pederlini (SVP) propone di introdurre in Italia gli asili nido domestici secondo i modelli austriaci e tedeschi (DDL S. 2131). L'obiettivo è quello di aumentare l'offerta di asili nido attraverso la formazione di donne – mamma che vogliono rimanere in casa insieme ai loro bambini e contemporaneamente venire incontro alle esigenze di altre famiglie ,accudendo altri bambini nella propria abitazione . Il servizio è interamente svolto da istituzioni private senza scopo

di lucro (cooperative sociali o associazioni), allo Stato il compito di determinare le linee guida sulla valutazione e selezione delle assistenti e di controllare gli standard igienico-sanitari dell'abitazione. Inoltre le spese sostenute per il pagamento del servizio sono detraibili dalle tasse.

### **Emissioni inquinanti**

#### **Dlgs 155 / 2010**

Il decreto recepisce la Direttiva europea 2008/50/CE e introduce una serie di novità rilevanti: la "zonizzazione del" del territorio italiano, istituzione di un laboratorio nazionale che organizza programmi di raccordo dei metodi di rilevazione correlati a quelli comunitari, quindi misurare in modo più accurato la qualità dell'aria che respiriamo e gettare le basi per contrastare più efficacemente l'inquinamento atmosferico. Ricade su regioni e province autonome il grosso della responsabilità legate ai monitoraggi e alle operazioni d'interventi per restare nei limiti delle soglie minime. Questi Enti devono coordinare l'attività di rilevamento e decider i piani d'intervento in caso di sfioramento, mentre a livello nazionale i lavori sono coordinati dal ministero dell'ambiente.

### **Giurisprudenza**

#### **Diritto di famiglia – affido condiviso**

*Sentenza Cassazione 23411/ 2009*

Prima della legge n. 54/2006, che ha introdotto come regola l'affido condiviso, la giurisprudenza si era limitata alla quantificazione dell'assegno dovuto dal genitore non affidatario, parametrandolo sul tenore della famiglia, quando era ancora unita e cioè sulle esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza.

Ora si sta formando una giurisprudenza diversa che è orientata alla valorizzazione dei tempi di permanenza del figlio con l'uno o con l'altro genitore. La sentenza ha stabilito che la corresponsione di un assegno periodico per il mantenimento del figlio, è opportuna se non necessaria, quando l'affido condiviso prevede un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà la necessità di ricevere un contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in maniera più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli.

#### **Regime patrimoniale – comunione legale**

*Sentenza Cassazione n. 22755/ 2010*

Quando tra i coniugi vige il regime della comunione legale può essere necessario, per escludere che un bene immobile ricada nella comunione, che all'atto di acquisto partecipi non solo il coniuge acquirente, ma anche l'altro coniuge, cioè colui che non diverrà proprietario del bene. Le norme prevedono espressamente che questo meccanismo possa operare in tre ipotesi: quando venga acquistato un bene strettamente personale, quando si tratti di un bene che serve all'esercizio della professione di uno dei coniugi, e quando il bene sia acquistato con il prezzo di beni personali precedentemente alienati o con il loro scambio (cosiddetta surrogazione reale). Solitamente si afferma che la partecipazione all'atto di acquisto del coniuge non acquirente, che partecipa non certo in veste di parte contrattuale, ma al solo fine di verificare la sussistenza dei presupposti che la legge richiede per la surrogazione, trova una precisa giustificazione soprattutto nell'esigenza di assicurargli una sorta di controllo sui beni di maggiore rilevanza economica che non entrano a far parte della comunione legale.

Proprio a questo proposito la Corte si è espressa per vagliare la possibilità da parte del coniuge non acquirente di "impugnare" o comunque di "ritrattare" in un secondo momento la dichiarazione, con la quale, prendendo parte all'atto di acquisto dell'altro coniuge, abbia fatto sì che il bene venisse acquistato in via esclusiva al patrimonio di quest'ultimo.